



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

AREA DI VIGILANZA E SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 39 DEL 29/04/2023

OGGETTO: ORDINANZA DI DIVIETO DI CIRCOLAZIONE E SOSTA, A TUTTI I VEICOLI, IN VIA CAVOLI, PER SPOSTAMENTO CABINE, DALLE ORE 06.30 ALLE ORE 9.00 DI MERCOLEDI 03 MAGGIO 2023, CON PROROGA FINO ALLE 11.00 ISTITUENDO IL SENSO UNICO ALTERNATO GESTITO DA MOVIERI.

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE

VISTA la richiesta telematica, inviata dal Sig. Adamo Spinetti, in data 27/04/2023, tendente ad ottenere l'emissione di apposita ordinanza per poter regolamentare il transito veicolare in Via Cavoli, dalle ore 06.30 alle ore 11:00 di Mercoledì, per poter posizionare in sicurezza le cabine sull'arenile, nell'area in concessione ;

VALUTATO di accogliere parzialmente la richiesta , ma concedendo l'istituzione di un senso alternato gestito da movieri dalle ore 9.00 alle ore 11.00, per non arrecare disservizi alla fruibilità della spiaggia;

RITENUTO pertanto dover disciplinare il transito veicolare nelle zone interessate dalla manifestazione;

VISTO l'articolo 7 e 159 del Codice della strada emanato con Decreto Legislativo n. 285 del 30.4.1992 ed il relativo regolamento di esecuzione e di attuazione emanato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;

VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18 Agosto 2000;

VISTO il Decreto del Sindaco di Campo nell'Elba n° 24 del 09/09/2022, con cui affida al

Dr. Francesco Modica di Marco, la Responsabilità dell'Area di Vigilanza;

ORDINA

DIVIETO DI CIRCOLAZIONE E SOSTA, A TUTTI I VEICOLI, IN VIA CAVOLI, PER SPOSTAMENTO CABINE, DALLE ORE 06.30 ALLE ORE 9.00 DI MERCOLEDI 3 MAGGIO 2023, CON EVENTUALE ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO GESTITO DA MOVIERI DALLE ORE 9.00 ALE ORE 11.00. DAL DIVIETO SONO ESCLUSI I VEICOLI UTILIZZATI PER IL TRASFERIMENTO DELLE STRUTTURE.

In ogni caso, dovrà essere garantito l'immediato sgombro dell'area o, comunque, il posizionamento di attrezzature che consentirebbero il passaggio dei mezzi di soccorso, in sicurezza.

In caso di violazioni delle dette prescrizioni, ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dall'art. 7 comma 13 del Nuovo codice della Strada.

- Il personale di Polizia Municipale e gli altri Agenti della Forza Pubblica, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente Ordinanza.

- A norma dell'art.3, comma 4 della legge 7.8.90 n. 241 si avverte che, avverso la presente Ordinanza, in applicazione della legge 6.12.1971 n. 1034, chiunque abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazioni di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana.

- In relazione al disposto dell'articolo 37, comma 3, del D.L. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con procedura di cui all'articolo 74 del Regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

A norma dell'art. 8 della stessa legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Comandante della Polizia Municipale, Dr. Francesco Modica Di Marco.

La presente Ordinanza sarà portata a conoscenza del pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio.

IL RESPONSABILE
MODICA DI MARCO FRANCESCO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)